



COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE
Provincia di TORINO

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)**

**(ai sensi dell'art. 14
del decreto legge 6 dicembre 2011,
convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i)**

Approvato con Delibera C.C. n. 35 del 30/09/2013.

Indice:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI.....	4
ART. 3 - PRESUPPOSTI DEL TRIBUTO	4
ART. 4 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.....	5
ART. 5 - MODALITÀ DI COMPUTO DELLE SUPERFICI.....	5
ART. 6 – MAGGIORAZIONE PER I COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI	6
CAPO II - UTENZE DOMESTICHE	7
ART. 7 - UTENZE DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE.....	7
CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE.....	8
ART. 8 - UTENZE NON DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE.....	8
ART. 9 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	8
CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI.....	9
ART. 10 - TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	9
ART. 11 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE.....	9
ART. 12 - TRIBUTO COMUNALE GIORNALIERO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI.....	11
CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI	12
ART.13 - RIDUZIONI TARIFFARIE	12
ART. 14 - AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI, ESENZIONI SUL TRIBUTO.....	13
ART. 15 – CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	13
ART. 16 – ESCLUSIONI DAL TRIBUTO.....	13
CAPO VI - RISCOSSIONE–ACCERTAMENTI – SANZIONI.....	14

ART. 17 RISCOSSIONE.....	14
ART. 18 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	15
ART. 19 - CONTROLLI	15
ART. 20 - ACCERTAMENTI.....	16
ART. 21 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	17
ART. 22 - CONTENZIOSO	17
ART. 23 - SANZIONI E INTERESSI	17
ART. 24 - RIMBORSI	17
CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	17
ART. 25 - NORME FINALI.....	17
ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE	18
ALLEGATO 1.....	19
ALLEGATO 2.....	21
20	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione del **tributo comunale sui rifiuti e sui servizi** previsto dall'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Art. 2 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutto il territorio comunale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del **Piano Finanziario** degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine di approvazione del bilancio di previsione e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Per **rifiuti assimilati** si intendono i rifiuti non pericolosi già identificati ai fini dell'applicazione della TARSU e contenuti nell'allegato 1 del relativo Regolamento.

Art. 3 - Presupposti del tributo

1. **Soggetto attivo** dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Il **tributo** è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. Sono escluse dal tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali assoggettabili al tributo e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. **Soggetti Passivi** sono coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 2 e 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. Il tributo è corrisposto in base a **tariffa** commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2.

Art. 4 - Determinazione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti, attività “di pubblico interesse”, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo **Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani**.
3. La tariffa del tributo è determinata sulla base del **metodo normalizzato** approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, con applicazione di **coefficienti potenziali di produttività dei rifiuti** (Ka, Kb, Kc e Kd) adattati alla realtà locale, al fine di attuare una più equa distribuzione dei costi tra le diverse utenze.
4. La tariffa del tributo è suddivisa in **quota fissa e quota variabile** ed articolata in **utenze domestiche e non domestiche**.
5. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata “tariffa”) è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
6. Le tariffe sono deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità e sono basate sul **piano finanziario** del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dall'autorità competente, a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.
7. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 5 - Modalità di computo delle superfici

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 9 e 9 bis del D.L. 201/2011, la superficie di commisurazione dei tributi, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, è costituita da **quella calpestabile** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa ambientale vigente.
3. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a) la superficie dei **locali**¹ assoggettabile al tributo è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
 - b) la superficie delle **aree scoperte** assoggettabile al tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di

¹ Per locale si intende una struttura stabilmente infissa al suolo, chiusa da ogni lato verso l'esterno, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico-edilizie.

provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

- c) Le superfici di tutti i **locali sotto tetto** sono assoggettate:
- Al 100% se abitabili o agibili con altezza media uguale o superiore a 2,40 mt ed altezza minima di 1,60 mt;
 - Al 50% se usabili con altezza media inferiore a 2,40 mt e altezza minima inferiore a 1,60 mt;

Non sono assoggettati al tributo i locali sotto tetto **non usabili o non agibili** (altezza media inferiore o uguale a 1,80 mt senza opere di finitura e tramezzature interne).

- d) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
- e) Per le utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali non assimilabili, nel caso in cui non sia possibile distinguere le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle produttive di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile al tributo viene calcolata applicando una riduzione del **40%** esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati
- Per usufruire della riduzione, il contribuente dovrà presentare apposita richiesta e produrre:
- Planimetria riportante l'intera superficie occupata e la superficie sulla quale vengono prodotti i rifiuti speciali non assimilati in relazione alla quale si chiede la riduzione;
 - Documentazione riportante la quantità di rifiuti speciali non assimilati prodotti e attestazione di avvenuto smaltimento tramite ditta autorizzata.

4. Nelle unità immobiliari adibite ad utenza domestica in cui sia svolta un'attività economica e/o professionale, alla superficie adibita a tale attività verrà applicata la tariffa corrispondente. Il contribuente dovrà produrre le planimetrie aggiornate, in cui sia possibile individuare in modo preciso detta superficie.
5. In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti. Il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
6. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano, per l'esatta determinazione delle superfici tassabili, l'Ufficio preposto si potrà avvalere della documentazione messa a disposizione dall'Agenzia del Territorio, tramite il Portale dei Comuni, e potrà comunque considerare soggetta al tributo quella corrispondente all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D. P. R. 138/1998.

Art. 6 – Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili

1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si applica una **maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato**, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.
2. La riscossione della maggiorazione avviene contestualmente al tributo.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, le agevolazioni ed esclusioni

previste per il tributo comunale sui rifiuti. Non si applica, alla maggiorazione, il **tributo provinciale** di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/92.

CAPO II - UTENZE DOMESTICHE

Art. 7 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per **utenza domestica** si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per i nuclei familiari si fa riferimento di norma al nucleo risultante dai registri anagrafici alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, salvo eventuali situazioni differenti accertate dall'Ufficio tramite indagini e raccolta di documentazioni ulteriori che potranno essere valutate di caso in caso. Le variazioni che intervengono in corso d'anno, hanno efficacia dal mese successivo.
4. Per le utenze domestiche utilizzate da due o più nuclei familiari, il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
5. Per l'esatta individuazione delle unità immobiliari e relative pertinenze, si tiene conto della situazione catastale e dei relativi eventuali aggiornamenti.
6. Per le utenze domestiche utilizzate da nuclei familiari non residenti, il tributo è calcolato sulla base della tariffa prevista per i nuclei residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella comunicazione di cui all'art. 11. In mancanza di detta dichiarazione, si assume un nucleo di **2 persone**, salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.
7. La **quota fissa** della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (**Allegato 1**).
8. La **quota variabile** della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (**Allegato 1**).
9. In attesa della definizione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, il calcolo della tariffa viene effettuato, per la parte fissa, in rapporto alla superficie delle singole unità immobiliari e relative pertinenze, mentre per la parte variabile, viene effettuato unitariamente per ciascun nucleo in base al numero degli occupanti risultanti in anagrafe e/o accertati dall'Ufficio.
10. Alle Utenze domestiche e relative pertinenze sfitte e/o tenute a disposizione, non aventi le caratteristiche per poter essere considerate escluse dalla tassazione (Art.

16, comma 1, lett. F), si applica la tariffa relativa alla sola **parte fissa**. Tale condizione deve essere dichiarata dal contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, L'accertamento dei requisiti dichiarati potrà avvenire anche tramite sopralluogo autorizzato dal contribuente, pena decadenza del beneficio.

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 8 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per **utenze non domestiche** si intendono tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'**Allegato 2** del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'**attività prevalente** e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è **unica**, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
4. La **quota fissa** della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (**Allegato 2**).
5. La **quota variabile** della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (**Allegato 2**).
6. Per le categorie "**banchi di mercato beni durevoli**" e "**banchi di mercato generi alimentari**" le tariffe vengono determinate con la stessa metodologia di calcolo delle altre utenze non domestiche. Ai fini della copertura del costo ad esse imputabili, si dovrà tener conto del gettito derivante dall'applicazione di tariffa giornaliera espressa in Euro/mq/giorno. Conseguentemente le tariffe verranno determinate separatamente con distinzione tra occupazioni fisse e occupazioni di tipo sporadico. Il costo complessivo imputabile è detratto dal costo complessivo delle altre utenze non domestiche.

Art. 9 - Istituzioni scolastiche statali

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a

- corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 10, che sarà scorporato e versato alla Provincia secondo le modalità del medesimo art. 10.
3. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente, non deve essere computata ai fini della determinazione del costo da coprire con il tributo sui rifiuti e sui servizi.

CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI

Art. 10 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, si applica il **Tributo provinciale** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'art. 6, e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo.

Art. 11 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro **60 giorni** dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
Entro lo stesso termine devono essere dichiarate le variazioni che comportano un diverso calcolo del tributo o l'eventuale cessazione. Le variazioni anagrafiche dei nuclei familiari residenti non necessitano di dichiarazione in quanto vengono aggiornate d'ufficio.
2. La dichiarazione deve essere resa :
 - a) per le **utenze domestiche**, da un componente maggiorenne della famiglia per i nuclei residente; dall'occupante/detentore a qualsiasi titolo per i non residenti.
 - b) Per le **utenze non domestiche** dal titolare e/o legale rappresentante dell'impresa e/o ditta individuale che svolge l'attività.
3. La dichiarazione resa da uno dei coobbligati, ha valore anche per gli altri.
4. La dichiarazione deve contenere:
 - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - b) il Codice Fiscale;
 - c) per le utenze **non domestiche**: la partita IVA
 - d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

- e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, o altro);
 - g) per le **utenze domestiche** il numero degli occupanti;
 - h) per le utenze **non domestiche**: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e, in caso di unità immobiliari non a destinazione ordinaria, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
 - k) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
 - l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
 - n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto nonché i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile;
 - o) le eventuali superfici escluse dall'applicazione del tributo;
 - p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
 - q) La richiesta di eventuali riduzioni con relativa documentazione attestante il possesso dei requisiti.
5. L'assoggettamento al tributo, per inizio occupazione, variazione e cessazione, decorre dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
 6. La dichiarazione è redatta su **apposti modelli**, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
 7. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro **30 giorni** dalla variazione medesima.
 8. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al comune entro **30 giorni**.
 9. In caso di mancata dichiarazione entro i termini stabiliti, il tributo continuerà ad essere calcolato secondo quanto dichiarato originariamente fino alla data di presentazione della dichiarazione tardiva.
 10. In caso di utenza domestica con decesso di unico componente del nucleo, gli eredi dovranno provvedere entro il termine di **60 giorni** a fornire informazioni sull'utilizzo dell'immobile, presentando dichiarazione ai fini della variazione della posizione contributiva o dell'eventuale cessazione dell'utenza, se ne sussistono i requisiti.
 11. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data il tributo è

- dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
12. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.
 13. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
 14. La stessa può essere presentata all'Ufficio competente a mano o trasmessa via fax, e-mail, posta PEC, unitamente alla copia di un documento d'identità in corso di validità.
 15. Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.
 16. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti, sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, sempre che non siano intervenute variazioni determinanti sull'ammontare del tributo.

Art. 12 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.

1. E' istituito il **tributo comunale giornaliero** per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a **183 giorni** nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 2 al presente regolamento, maggiorata di un importo **del 50%**.
4. L'incremento di cui al comma precedente, non si applica per i banchi di mercato per i quali è prevista apposita tariffa.
5. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 2 del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 8 c. 2.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
7. Sono soggetti al tributo giornaliero i locali e le aree utilizzati per lo svolgimento di manifestazioni socio-culturali, sportive o del tempo libero (fiere, Luna Park, concerti, raduni, ecc.) e la relativa tassazione è determinata sulla base del criterio generale previsto dal presente articolo e commisurata ai metri quadri di superficie occupata con esclusione delle aree eventualmente riservate ai praticanti di competizioni sportive.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'art. 6.

9. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.
10. L'Ufficio Commercio del Comune è tenuto a comunicare all'Ufficio tributi i seguenti dati:
 - autorizzazioni commerciali rilasciate nel corso dell'anno;
 - copie delle dichiarazioni di inizio attività che non necessitano di autorizzazione ma che comportano l'occupazione/detenzione di locali ai fini dell'esercizio di attività commerciali;
 - aggiornamento annuale riguardante le occupazioni per l'area mercatale.
 - Eventuali occupazioni abusive riscontrate.

CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI

Art.13 - Riduzioni tariffarie

1. Per le **utenze domestiche** che procedono direttamente al recupero della frazione organica tramite utilizzo di compostiere concesse in comodato gratuito dal Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, la tariffa è ridotta, limitatamente alla **quota variabile**, con le seguenti percentuali:
 - **15% - famiglie con 1 componente**
 - **13% - famiglie con 2 e 3 componenti**
 - **20% - famiglie con 4 e 5 componenti**
 - **30% - famiglie con 6 o più componenti**
2. le utenze domestiche non stabilmente attive, tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo e per le abitazioni occupate da soggetti residenti all'estero per più di 6 mesi all'anno, la tariffa è ridotta del **20%** sia per la **parte fissa** che per **quella variabile**, non cumulabile con l'eventuale riduzione per il recupero della frazione umida, a condizione che le abitazioni siano tenute a disposizione o utilizzate nel corso dell'anno per una durata **non superiore a 180 giorni** e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiarati di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito.
3. Per le utenze **non domestiche** che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati, avvalendosi di altro gestore. la tariffa è ridotta, limitatamente alla **quota variabile**, delle percentuali di seguito indicate. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione (previsti per legge e dal regolamento comunale di assimilazione rifiuti) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo **al recupero**:
 - **20 %** nel caso di recupero fino al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - **40 %**, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - **60 %**, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - **80 %**, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti

La **quantità dei rifiuti potenzialmente** prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento all'intera superficie imponibile.

La riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il **31 marzo dell'anno successivo**.

La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

4. Ai sensi del comma 20 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione **dell'80% (ottanta per cento)**, limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
5. La mancata richiesta di riduzione entro il termine fissato nel comma 2 comporta l'impossibilità di applicare la riduzione richiesta per l'anno di competenza.

Art. 14 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sul tributo.

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni/agevolazioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale, per famiglie economicamente disagiate, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.
2. E' altresì a carico del bilancio comunale l'onere derivante dalla TARES per i locali occupati o condotti dal Comune, adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati allo svolgimento di attività direttamente gestite dal Comune.

Art. 15 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, si dispone l'applicazione nel limite di **2 (due)** riduzioni o agevolazioni a scelta tra quelle più favorevoli per il contribuente.

Art. 16 – Esclusioni dal Tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati come, a titolo esemplificativo:
 - a) **Centrali termiche**, locali destinati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori e locali ove non si abbia di regola presenza umana;
 - b) Superfici utilizzate per attività sportiva per le parti riservate ai soli praticanti, restano soggetti al tributo i locali adibiti ad usi diversi quali : servizi igienici, spogliatoi, magazzini attrezzature, biglietterie, uffici, punti di ristoro, gradinate, e simili, in quanto non adibite direttamente all'attività sportiva;

- c) Per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - d) Aree adibite in via esclusiva a transito, sosta o parcheggio gratuito del veicolo;
 - e) Locali utilizzati da enti ed istituzioni religiose riconosciuti dallo Stato, per la superficie destinata esclusivamente all'esercizio del culto;
 - f) **Unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;**
 - g) Locali sotto tetto non usabili e/o non agibili con le caratteristiche di cui all' art. 5, comma 3, lettera c);
 - h) Unità immobiliari per le quali siano stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia limitatamente al periodo intercorrente tra la data inizio e fine lavori;
2. Nel computo delle superfici da assoggettare al tributo, non si terrà conto di quella parte di esse ove, per specifiche caratteristiche, si formano di regola rifiuti speciali e/o pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. In particolare, non sono soggetti al tributo:
- a) Le porzioni di superfici di insediamenti industriali ove si svolgono le lavorazioni e sia rilevabile la presenza di impianti, macchinari e attrezzature adibite alla lavorazione industriale
 - b) Le porzioni di superfici di insediamenti commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti non assimilabili agli urbani;
 - c) Le superfici dei locali ed aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e relative pertinenze, ad esclusione dei locali adibiti a civile abitazione e di quelli non strumentali all'attività agricola.
3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o comprovati da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità/inabitabilità eventualmente già presentata o richiesta per altri usi.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del comma 1 del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare durante il quale si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e le sanzioni previste per l'infedele o omessa dichiarazione.
5. Sono altresì esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

CAPO VI - RISCOSSIONE-ACCERTAMENTI – SANZIONI

Art. 17 Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in **3 (tre) rate** scadenti nei mesi di **maggio, luglio e ottobre**, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di **luglio** di ciascun anno.
2. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
3. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario stesso, da postalizzare almeno **venti giorni** prima delle scadenze, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.
1. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
2. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a **12 €** salvo quanto previsto al comma 7. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
3. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 12 del presente Regolamento.
4. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 19.

Art. 18 - Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 19 - Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

- a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 5 comma 4 e dall'art. 7 comma 3 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta.
4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 20 - Accertamenti

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
 - del contribuente;
 - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - della tariffa applicata e relativa deliberazione.
4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
 - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
 - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela
 - l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

Art. 21 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
2. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore **12 €**

Eliminato: ¶

Art. 22 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo - ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro **60 giorni** dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

Art. 23 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, si applicano le sanzioni previste dai commi 39, 40, 41, 42 e 43 dell'art. 14 del D.L. 201/2011.
2. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi legali.

Art. 24 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di **cinque anni** dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.
4. Non si dà luogo a rimborso per somme pari o inferiori ai **12€** per ogni annualità.
5. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta ed effettuate le opportune verifiche, autorizza la compensazione.

Eliminato: ¶

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 - Norme finali

1. Per l'anno 2013, in deroga alle disposizione dell'art. 16 del presente regolamento, il versamento del tributo dovrà essere effettuato in 3 (tre) rate aventi le seguenti scadenze:
 - **16 dicembre**
 - **15 febbraio**

– 15 aprile

Con la rata di novembre, verrà riscossa la **maggiorazione dello 0,30/mq** a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili.

2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale su rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 26 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2013.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche che dovessero intervenire nella normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

1	CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TFdom (n, s) = QUFdom \cdot S \cdot Ka(n)}$$

$$\mathbf{QUFdom = \frac{CFTdom}{\Sigma_n S \text{ tot (n)} \cdot Ka (n)}}$$

TFdom: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUFdom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFTdom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVdom = QUVdom \cdot Kb (n) \cdot CUdom}$$

TVdom: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

QUVdom: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$\text{QUVdom} = \frac{\text{QTOTdom}}{\sum_n \text{N} (n) \cdot \text{Kb} (n)}$$

QTOTdom: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N (n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

CUdom: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$\text{CUdom} = \frac{\text{CVTdom}}{\text{QTOTdom}}$$

CVTdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

COEFFICIENTI APPLICATI

Coef. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche			
Cod uso	Descrizione tariffa	KA applicato Coef. adattamento per superficie <i>(per attribuzione parte fissa della tariffa)</i>	KB applicato Coef. proporzionale di produttività <i>(per attribuzione parte variabile della tariffa)</i>
1.1	Un componente	0,84	0,80
1.2	Due componenti	0,98	1,20
1.3	Tre componenti	1,08	1,55
1.4	Quattro componenti	1,16	1,75
1.5	Cinque componenti	1,24	2,05
1.6	Sei o piu` componenti	1,30	2,15

ALLEGATO 2

UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

1	MUSEI - BIBLIOTECHE - SCUOLE - ASSOCIAZIONI - LUOGHI DI CULTO
2	CAMPEGGI - DISTRIBUTORI CARBURANTI
3	STABILIMENTI BALNEARI
4	ESPOSIZIONI - AUTOSALONI
5	ALBERGHI CON RISTORANTE
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE
7	CASE DI CURA E RIPOSO
8	UFFICI - AGENZIE - STUDI PROFESSIONALI
9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
10	NEGOZI ABBIGLIAMNETO - CLAZATURE - LIBRERIE - CARTOLERIE E ALTRI BENI DUREVOLI
11	EDICOLA - FARMACIA - TABACCAIO E PLURILICENZE
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME - IDRAULICO - FABBRO - ELETTRICISTA - PARRUCCHIERE)
13	CARROZZERIE - AUTOFFICINA - ELETTRAUTO
14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
16	RISTORANTI - TRATTORIE - OSTERIE - PIZZERIE
17	BAR - CAFFE' - PASTICCERIA
18	SUPERMERCATO - PANE E PASTA - MACELLERIA - SALUMI E FORMAGGI - GENERI ALIMENTARI
19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
20	ORTOFRUTTA - PESCHERIE - FIORI E PIANTE
21	DISCOTECHES - NIGHT CLUB

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione K_c , secondo la seguente espressione:

$$TF_{\text{ndom}}(ap, S_{ap}) = QUF_{\text{ndom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot x K_c(ap)$$

$$QUF_{\text{ndom}} = \frac{CFT_{\text{ndom}}}{\quad}$$

$$\Sigma_{ap} S_{tot (ap)} \cdot Kc (ap)$$

TFndom: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

QUFndom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFTndom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap} : Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TVndom (ap, S_{ap}) = (CUndom \cdot S_{ap} (ap) \cdot Kd (ap))$$

TVndom (ap, S_{ap}): quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

CUndom: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$CUndom = \frac{CVTndom}{QTOTndom}$$

CVTndom: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

QTOTndom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

S_{ap} : Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kd (ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m^2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

COEFFICIENTI APPLICATI

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche			
Cod uso	Descrizione tariffa	KC applicato Coeff. potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa della tariffa)	KD applicato Coeff. di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile della tariffa)
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,34	1,15
2.2	Campeggi, distributori carburanti	0,45	3,76
2.3	Stabilimenti balneari	0,43	3,65
2.4	Esposizioni, autosaloni	0,45	2,10
2.5	Alberghi con ristorazione	1,02	3,90
2.6	Alberghi senza ristorazione	0,65	2,70
2.7	Case di cura e riposo	0,70	3,60
2.8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,09	6,30
2.9	Banche ed istituti di credito	0,53	5,00
2.10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	0,86	4,10
2.11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,86	3,80
2.12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,70	2,90
2.13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,70	4,30
2.14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,75	4,20
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,75	4,35
2.16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,10	11,90
2.17	Bar, caffè, pasticceria	1,80	10,80
2.18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,30	8,20
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,13	4,50
2.20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,50	12,00
2.21	Discoteche, night club	1,00	8,51